

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI TEMPIO PAUSANIA"

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata "UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI TEMPIO PAUSANIA", con sede legale a Tempio Pausania, in Circonvallazione San Francesco, n.5, siglata UTE TEMPIO.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione sociale (APS)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione di: "UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI TEMPIO PAUSANIA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla denominata: "UTE TEMPIO-APS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporterà modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione nei predetti Registri.

Il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede legale nello stesso comune di Tempio Pausania senza che ciò comporti variazione di Statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro; essa svolge la sua attività, di durata illimitata, sul territorio del Comune di Tempio Pausania e di quelli vicini.

L'Associazione potrà attivare Sedi Distaccate sia nel territorio di Tempio Pausania, sia nei comuni vicini, in relazione a specifiche esigenze rilevate. Le Sedi Distaccate dipenderanno dalla Sede Centrale.

ARTICOLO 2

Finalità e attività

L'Associazione svolge in via principale:

A) Attività di interesse generale,

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'attività prevista dall'art.5, lettera d del Codice del Terzo Settore, che consiste nello:

- svolgere attività nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte, al fine di promuovere l'educazione permanente, l'istruzione ricorrente e l'arricchimento culturale delle persone appartenenti alla terza età, a prescindere dalla loro condizione economica e sociale, dal grado di istruzione e dal titolo di studio posseduto.

Per il raggiungimento dei propri scopi la "UTE TEMPIO" svolge le seguenti attività strumentali, rispetto all'attività di interesse generale:

- organizzare lezioni e attivare corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura e alla storia della Sardegna ;
- promuovere, sostenere e attuare studi, ricerche e altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;
- eseguire attività di formazione e di sostegno a favore delle fasce più deboli della popolazione, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità e dal livello culturale dei soggetti beneficiari;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- collaborare all'elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e con altre realtà del Terzo Settore;
- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- istituire una sala di lettura e una biblioteca;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- organizzare e gestire attività turistiche o di viaggio di interesse sociale, culturale o religioso, al fine di favorire la crescita culturale e sociale dei Soci.

B) Attività diverse

Il Consiglio Direttivo potrà attivare attività diverse in coerenza al disposto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, sia nella Sede Centrale, sia presso eventuali Sedi Distaccate.

ARTICOLO 3

Divieto di distribuzione degli utili, obbligo di utilizzo e devoluzione del patrimonio

L'Associazione si propone:

- l'osservanza del divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai punti A e B dell'articolo 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- l'osservanza del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto e in particolare a Soci e simili, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art.8 comma 2 CTS, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
- l'osservanza dell'obbligo di impiegare il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili e immobili a essa pervenuti in proprietà, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- l'osservanza di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni ETS che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso di fondi residui, essi saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 4

Statuto

L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate dall'annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, tra cui il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 cosiddetto "Codice del Terzo Settore" come corretto e integrato dal D. Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età in Sardegna".

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice Civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, come corretto e integrato dal D. Lgs. 105 del 3 agosto 2018).

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

Le adesioni all'Associazione avvengono secondo criteri non discriminatori, senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità. L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei Soci, delle condizioni che regolano i principi e le regole dell'Associazione stessa. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna, da parte del Consiglio Direttivo, della tessera sociale

validata per l'Anno Accademico di riferimento, con inserimento nel Libro dei Soci. Nel caso di rigetto della richiesta il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta entro 60 giorni dalla richiesta.

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità, siano mosse da spirito di solidarietà e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.

ARTICOLO 6

Qualità di associato

L'Associazione è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno direttamente partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che hanno mostrato particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o hanno dimostrato preminenza nel campo della cultura, della professione e del Sociale. La decisione relativa verrà assunta dal Consiglio Direttivo nella sua unanimità.

Sono soci ordinari i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano raggiunto il trentesimo anno di età e che, condividendone gli obiettivi, chiedano di aderire all'Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio Direttivo che assumerà la sua decisione nel termine più vicino possibile, conto tenendo di quanto disposto dal Regolamento. Al socio ordinario verrà rilasciata la tessera nominativa. I soci ordinari, dal momento della loro accettazione, sono abilitati alla fruizione delle lezioni, dei corsi e dei laboratori e delle altre attività dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sia i Soci fondatori, sia i Soci ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

L'Associazione può accettare l'iscrizione di Soci straordinari che, in base a particolari cause di forza maggiore, possono partecipare come discenti all'attività didattica, ma non possono prendere completamente parte all'attività dell'Associazione (ad esempio in quanto carcerati) o comunque impossibilitati alla partecipazione alle riunioni. I Soci straordinari non sono tenuti a versare la quota di iscrizione annuale e non partecipano alle Assemblee.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- richiedere direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia dei documenti agli atti dell'Associazione o dei libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- esaminare i libri sociali;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili, ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

I soci sono altresì tenuti al versamento delle quote previste per attività corsuali, di laboratorio o collaterali alle quali hanno scelto di partecipare.

Articolo 8

Volontario e attività di volontariato

I Soci devono svolgere la propria attività e svolgere le funzioni ad essi attribuite in forza delle cariche o dei compiti previsti nel presente Statuto in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, a titolo completamente gratuito. Parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai Soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione. L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate dai Soci per le loro attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono sempre vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

I Soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art.18 del Codice del Terzo Settore.

Il comportamento verso gli altri Soci all'interno dell'Associazione deve essere improntato alla massima solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9

Esclusione degli associati

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che può ricorrere al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione.

È aperta la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 10

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, su decisione del Consiglio Direttivo od obbligatoriamente qualora si verificano le condizioni di legge di cui all'art.31, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. È dovuto il rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ARTICOLO 11

Assemblea

Compongono l'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i Soci fondatori e i Soci ordinari iscritti nel libro degli associati, in regola con le disposizioni statutarie e di regolamento dell'Associazione. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta al massimo tre altri Soci.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i componenti dell'Associazione, anche se assenti o dissenzienti, al rispetto delle deliberazioni medesime.

ARTICOLO 12

Modalità di convocazione dell'assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal più anziano in carica nel Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, in caso di omissione da parte di chi è delegato alla convocazione nel Consiglio Direttivo.

Il relativo avviso di convocazione, recante l'Ordine del Giorno e le date di prima e seconda convocazione, è portato a conoscenza dei Soci mediante e-mail o altro mezzo elettronico similare (es. SMS, WhatsApp, ecc.) , pubblicato sul sito web dell'Associazione (www.utetempio.it) e affisso all'Albo presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria, per la prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento, diretto o per delega, della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, che dovrà essere fissata in un giorno successivo a quello della prima, è sufficiente la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto.

L'Assemblea Ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo (entro il 30 ottobre dell'anno precedente), ovvero quando lo deliberi il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione, la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delle riunioni delle Assemblee si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato di volta in volta dal Presidente.

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dal presente Statuto.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti dispari, variabile da cinque a undici, secondo la volontà dell'Assemblea Ordinaria all'atto della nomina del Consiglio stesso. Sotto la direzione del Consigliere anziano il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno Presidente, Segretario e Tesoriere a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto. Qualora all'ultimo eletto seguano non eletti che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, è nominato il più anziano di età. L'incarico dei consiglieri subentranti nel Consiglio Direttivo ha la durata residua dei componenti cessati a cui essi sono subentrati.

Se però dovesse venir meno la maggioranza dei consiglieri, il Presidente (o il Consigliere anziano) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio, secondo la sua propria volontà.

ARTICOLO 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell'Associazione, salvo quanto per legge o Statuto è di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

In sintesi il Consiglio Direttivo è titolato alla gestione dell'associazione.

ARTICOLO 16

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione, da comunicarsi con preavviso di giorni cinque.

Con l'unanimità dei consiglieri il Consiglio può deliberare in qualsiasi momento.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato e riunito senza indugio ogni qual volta ne facciano richiesta scritta due consiglieri e comunque almeno due volte all'anno, per l'approvazione di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito, può essere interessato alla convocazione e provvedervi in caso di omissione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Composizione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo decida di istituirlo o sia necessario nominarlo, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra non Soci, dall'Assemblea Ordinaria, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso. I non Soci eletti dovranno possedere i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e l'Assemblea dovrà fissare il compenso annuo a essi eventualmente dovuto.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 19

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Di ciascuna delle verifiche da essi compiute agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 20

Risorse economiche

L'Associazione tende al finanziamento mediante:

- quote annuali dei Soci;
- tasse di iscrizione degli iscritti ai corsi;
- contributi da parte dello Stato, della Regione Sardegna, di Enti pubblici o di privati;
- rimborsi, donazioni e lasciti;
- utili da attività marginali ricadenti nelle finalità dell'Associazione;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21

Attività dell'associazione

L'Associazione realizza le attività istituzionali in base a programmi, che prevedono un'attività corsuale, consistente in lezioni frontali, seminari e laboratori, ed eventuali attività collaterali direttamente connesse con quelle istituzionali.

Nei programmi sarà dato congruo spazio alla conoscenza o alla ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Sardegna.

Lo svolgimento dei programmi inizia nel mese di novembre di ogni anno, termina nel mese di maggio dell'anno successivo e impegna almeno settanta ore complessive di attività nell'anno.

ARTICOLO 22

Modalità di partecipazione alle attività associative

La partecipazione alle lezioni, ai corsi, ai seminari, ai laboratori e alle attività collaterali organizzate dall'Associazione è aperta a tutti i Soci in regola col versamento della quota annuale.

Per alcune attività didattiche, quali corsi e laboratori, potrà essere chiesto un contributo spese da parte dei Soci che vorranno usufruirne. La cifra da corrispondere sarà decisa dal Consiglio Direttivo. Di volta in volta il Consiglio Direttivo potrà decidere sull'estensione della partecipazione ai familiari dei Soci e determinerà l'importo della relativa quota di iscrizione.

Le attività collaterali, quali ad esempio gite di istruzione e socializzazione, potranno essere aperte anche ai familiari dei Soci. In questi casi l'Associazione potrà chiedere quote di importo diverso per i Soci e per i loro familiari.

Al termine di ogni anno accademico sarà rilasciato un diploma di benemerenzza ai Soci che avranno frequentato almeno il settanta per cento delle lezioni. Analogamente, al termine di corsi o laboratori, sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti ad almeno il settanta per cento delle ore di attività previste.

ARTICOLO 23

Rimborso spese ed eventuale compenso dei docenti

I Docenti presteranno di norma la propria opera a titolo oneroso e sarà loro riconosciuto un compenso per la lezione effettuata e un eventuale rimborso spese. Per i Docenti che decidessero di prestare la loro collaborazione a titolo gratuito, il Consiglio Direttivo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, oltre al rimborso delle eventuali spese, si riserva di deliberare un omaggio, che sarà compensato dalle quote di iscrizione richieste ai Soci.

ARTICOLO 24

Funzionamento dell'associazione

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 25

Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e un Bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione per almeno 15 giorni, prima di essere portati in discussione ed approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 26

Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- Libro Soci;
- Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Registro dei volontari;
- Libro cassa.

I Libri Sociali devono essere custoditi con cura, nel pieno rispetto della privacy dei Soci e delle norme di legge in materia.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27

Convenzioni

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente, il quale decide sulle modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì decidere l'erogazione estemporanea di borse di studio a soggetti meritevoli bisognosi d'aiuto, all'interno delle finalità dell'Associazione. L'erogazione di eventuali borse di studio istituzionali va deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117/2017, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti sia i collaboratori dovranno essere assicurati in conformità alle norme del Terzo Settore.

ARTICOLO 29

Responsabilità e assicurazione dell'associazione

L'Associazione risponde, con il suo patrimonio, dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati. L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi direttivi da responsabilità civili derivanti dallo svolgimento della loro funzione nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 30

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.

Al presente Statuto è allegato il Regolamento Interno, che fa quindi parte integrante dello stesso.

Il Segretario

Ing. Paolo Cosimo Sanna

La Presidente

Prof.ssa Caterina Rosa Maria Antona